



Massimo del Pozzo

(professore ordinario di Diritto costituzionale canonico nella Pontificia Università della Santa Croce, Facoltà di Diritto canonico)

Premesse generali sui doveri inderogabili canonici *

*General premises on non-negotiable canonical duties **

ABSTRACT: Il contributo esamina la specificità dei doveri inderogabili del fedele nel sistema ecclesiale. La peculiarità degli obblighi fondamentali canonici deriva soprattutto dall'impostazione solidale e trascendente della giustizia nella Chiesa. L'inquadramento epistemologico affronta la questione dell'anteposizione doveri-diritti, della categoria della "fondamentalità" e della esatta qualificazione delle posizioni giuridiche. I doveri primordiali formalizzati sono rapportabili alla comunione, alla santità, alla missione e all'obbedienza, cui si associano la partecipazione (petizione e collaborazione), la sovvenzione e la promozione della giustizia sociale e del soccorso dei poveri. Un approccio di tipo costituzionale però predilige il riferimento ai beni della comunione (il nucleo sacramentale ed eucaristico, l'ambito educativo-formativo, il rilievo sociale e istituzionale della *communio*). La solidarietà è intrinseca alla doverosità e riceve un'accentuazione in ragione alla propensione *ad alios* delle relazioni giuridiche (autonomia e responsabilità del fedele). La deontologia ecclesiale induce dunque al superamento di una visione negativa o sfavorevole nell'adempimento dei doveri e al rispetto del principio di massima distribuzione dei beni salvifici.

ABSTRACT: The paper examines the specificity of the non-negotiable duties of the faithful in the ecclesial system. The peculiarity of the fundamental canonical obligations derives above all from the solidary and transcendent approach to justice in the Church. The epistemological framework deals with the question of the priority in the structure of duties-rights, of the category of "fundamentality" and of the exact qualification of juridical positions. The formalized primordial

* Contributo sottoposto a valutazione dei pari - Peer-reviewed paper.

Testo della relazione tenuta il 4 marzo 2025 nel Seminario *I doveri inderogabili di solidarietà nell'ordinamento costituzionale e nell'ordinamento canonico*, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, destinato alla pubblicazione nei relativi atti, con lievi integrazioni.

duties are related to communion, holiness, mission, and obedience, which are associated with participation (petition and collaboration), subsidization and the promotion of social justice and the relief of the poor. A constitutional approach, however, prefers reference to the goods of communion (the sacramental and Eucharistic nucleus, the educational-formative sphere, the social and institutional importance of the *communio*), Solidarity is intrinsic to the obligatoriness, and it is provided with an emphasis due to the propensity *ad alios* of juridical relations (autonomy and responsibility of the faithful). Ecclesial deontology therefore leads to the overcoming of a negative or unfavorable vision in the fulfillment of duties and to the respect for the principle of the maximum distribution of salvific goods.

SOMMARIO - 1. La conformità alle caratteristiche di un ordinamento trascendente
- 2. Un inquadramento epistemologico dei doveri fondamentali canonici - 2.1. L'anteposizione doveri diritti nel CIC - 2.2. La categoria (ancora mancata) della fondamentalità/inderogabilità - 2.3. L'esatta qualificazione e destinazione dei doveri - 3. La solidarietà intrinseca del dovere. - 4. La specifica solidarietà canonica - 4.1. I principali doveri essenziali formalizzati - 4.2. Gli ambiti di riscontro degli obblighi fondamentali - 5. Il principio della massima distribuzione dei beni salvifici.

1 - La conformità alle caratteristiche di un ordinamento trascendente

Il discorso sui doveri canonici non può che partire dalla peculiare conformazione dell'ordinamento ecclesiale. Il sistema canonico riflette infatti l'ordine sociale giusto del popolo di Dio¹. L'*assetto sociale* è *dichiaratamente trascendente* e assume una *spiccata valenza morale e spirituale*. Anche i limiti relativi alla esigibilità e coercibilità dell'obbligatorietà intersoggettiva (l'inesistenza di un apparato coattivo e di una forza pubblica) ad esempio trovano una chiara spiegazione nella finalizzazione soteriologica ed escatologica della comunità². Il concetto di bene comune è dunque più esteso e ampio rispetto a quello degli impianti secolari³.

Alla specificità del fine si aggiunge anche la peculiarità dei *principi di organizzazione e concettualizzazione*. La successione apostolica, la vicarietà

¹ Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 7-12.

² È emblematica la conclusione del CIC: “[...] prae oculis habita salute animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet” (can. 1752).

³ Cfr. P. POPOVIĆ, “*Bonum Commune Ecclesiae*” and the Juridical Domain of the “*Things*” That Are Made Common in the Church, in *Ius Canonicum*, 59 (2019), pp. 697-730.

cristologica e la varietà carismatica, ad esempio, regolano la giuridicità canonica in maniera alternativa e divergente rispetto alla rappresentatività democratica, alla sovranità popolare e all'eguaglianza meramente formale⁴. La particolarità e singolarità del modello giuridico deriva però dalla assoluta specialità dei beni della comunione (fede, liturgia e servizio della carità⁵). La comunanza e condivisione del patrimonio della salvezza anima e modula tutta l'aggregazione ecclesiale *L'esigenza primordiale e fondamentale dei fedeli* deriverà sempre dall'edificazione della compagine salvifica e dal *vivere nella comunione*⁶. In un certo senso l'ordinamento sancisce l'incorporazione feconda e vitale con Cristo nel suo Corpo mistico⁷.

L'originalità e tipicità dei beni della comunione non altera però la funzionalità dei rapporti di giustizia nel popolo di Dio. I beni ecclesiali e le conseguenti relazioni sociali sono anche, almeno in parte, beni giuridici⁸. L'ispirazione intrinsecamente comunionale non disconosce neppure le espressioni di autonomia e di libertà⁹. Esiste una consistente sfera di autodeterminazione che preserva l'iniziativa e la spontaneità dell'azione dei *christifideles*. La giuridicità canonica, com'è noto, ha ispirato l'impianto dei sistemi secolari (si pensi non solo alla formulazione degli stessi principi costituzionali¹⁰, ma all'influenza della teologia morale nella scienza penalistica e all'esercizio giurisdizionale nella scienza amministrativistica). Purtroppo per una molteplicità di fattori storici, nella modernità la scienza canonica è passata spesso da una situazione di esemplarità e avanguardia a una condizione di dipendenza e arretratezza culturale. La concezione del diritto nella Chiesa ha conservato però un più deciso riferimento alla

⁴ Cfr. **M. DEL POZZO**, *L'ordine costituzionale del popolo di Dio. Compendio di diritto costituzionale canonico*, EDUSC, Roma, 2023, pp. 23-26.

⁵ Anche altri ordinamenti tipicamente religiosi non possiedono la stessa conformazione tipologica.

⁶ Cfr. **G. FELICIANI**, *Il popolo di Dio*, il Mulino, Bologna, 1991, pp. 21-23 (§ 6. *Vivere nella comunione*).

⁷ Non è casuale che la pena canonicamente più grave e sentita sia la scomunica, cfr. **J. BERNAL**, *Excomunión*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, coord. y dir. J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Aranzadi, Cizur Menor, 2012 [= DGDC], III, pp. 835-840.

⁸ Cfr. l'impostazione di **C.J. ERRÁZURIZ M.**, *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. II. I beni giuridici ecclesiali, La dichiarazione e la tutela dei diritti nella Chiesa, I rapporti tra la Chiesa e la società civile*, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 3-507.

⁹ La varietà carismatica, che integra l'eguaglianza fondamentale, ne è il più evidente completamento, cfr. anche **J. HERVADA**, *La dignidad y libertad de los hijos de Dios*, in *Fidelium Iura*, 4 (1994), pp. 9-51.

¹⁰ Cfr. **G.M. MORÁN**, *La canonística medieval y su contribución al desarrollo del pensamiento constitucional contemporáneo*, in *Ius Ecclesiae*, 24 (2012), pp. 359-380.

giustizia (*ius quia iustum*) rispetto alla deriva volontaristica e normativistica che ha svilito la giuridicità statuale (*ius quia iussum*)¹¹. Il riferimento alla sostanza e ai valori del giusto secondo la tradizione greco-romano-scolastica compensa pertanto i limiti tecnici e formali attuali nel garantismo dei diritti, nella razionalità del potere e nell'organicità dell'apparato legale. Nel dialogo e nello scambio interdisciplinare e interordinamentale si auspica pertanto un'integrazione e perfezionamento pratico e concettuale ma si propone o stimola pure un arricchimento reciproco sostanziale e di principio. Anche a proposito dei doveri inderogabili la tradizione canonica offre alcune indicazioni di percorso interessanti.

2 - Un inquadramento epistemologico dei doveri fondamentali canonici

In questo contesto non abbiamo la pretesa di fornire un inquadramento compiuto e sistematico della doverosità canonica, ci sembra utile tuttavia premettere almeno un accenno al dibattito e alla discussione presente a livello generale nella dottrina canonica. Gli spunti, qui proposti a mo' di provocazioni o stimoli intellettuali, aiutano a circoscrivere e orientare il prosieguo dell'indagine

2.1 - L'anteposizione doveri diritti nel CIC

Il primo aspetto di specifica attenzione epistemologica concerne l'ordine logico e l'impostazione normativa del fenomeno giuridico. L'abituale espressione sintetica convenzionale "diritti-doveri" ha conosciuto un espressa e consapevole inversione nella vigente regolamentazione codiciale latina¹². La scelta codificatoria attuale, nel prevedere per la prima volta uno statuto fondamentale del fedele¹³, si è orientata verso la sottolineatura della

¹¹ Per la critica dei fondamenti del pensiero giuridico moderno cfr., ad esempio, **M. VILLEY**, *Critique de la pensée juridique moderne*, Dalloz, Paris, 1976; **ID.**, *La formation de la pensée juridique moderne*, ed. S. RIALS, É. DESMONS, Puf, Paris, 2013.

¹² Cfr. Lib. II, P. I, Tit. I. *Obblighi e diritti di tutti i fedeli* (cann. 208-223) CIC; **M. DEL POZZO**, *L'antecedenza dei diritti o dei doveri fondamentali nel sistema canonico*, in *Ephemerides iuris canonici*, 59 (2019), pp. 697-723.

¹³ Lo stesso ordine è stato configurato conseguentemente anche nei diversi statuti personali dei laici, chierici e consacrati: Lib. II, P. I, Tit. II. *Obblighi e diritti dei fedeli laici* (cann. 224-231); Tit. III, Cap. III. *Obblighi e diritti dei chierici* (cann. 273-289); P. III, Tit. II, Cap. IV. *Obblighi e diritti degli istituti e dei loro membri* (cann. 662-672).

situazione di dipendenza e soggezione costitutiva dell'essere cristiano. Il riferimento all'impostazione comunitaria e gerarchica ci sembra che abbia determinato la considerazione prioritaria del vincolo di appartenenza nella sfera soggettiva. Occorre precisare subito che l'opzione è stata rivista nella stessa legislazione orientale¹⁴. La regolazione normativa non appare dunque univoca e ultimativa¹⁵.

La posizione della dottrina canonistica sul punto è abbastanza diversificata. Abbiamo cercato di riassumete le posizioni in tre indirizzi prevalenti (ancorché diversificati nell'estrazione e impostazione). Un settore, abbastanza determinato e combattivo, ha enfatizzato l'antecedenza dei doveri nella logica dell'impianto canonico. Tale corrente di pensiero ha giustificato e sostenuto la scelta legislazione come un segnale di metodo e di contenuto¹⁶. La specificità del diritto nella Chiesa determinerebbe l'esigenza di prendere chiaramente le distanze dalla speculazione mondana. In molti altri casi l'anteposizione risponde semplicemente all'ordine seguito dal Legislatore¹⁷. Il dominio del metodo di studio

¹⁴ Cfr. Tit. I. *De christifidelibus eorumque omnium iuribus et obligationibus* (cann. 7-26) CCEO. Per i lavori redazionali, per quanto non si accenni specificamente alle ragioni della scelta, cfr. *Schema canonum de laicis et de christifidelium consociationibus* nella nuova revisione (10 ottobre 1981), in *Nuntia*, 21 (1985), pp. 3-39.

¹⁵ L'ordinamento canonico (latino e orientale) è unitario, cfr. P. GEFAELL, *Trattato di diritto canonico orientale per latini*, EDUSC, Roma, 2025, pp. 17-41.

¹⁶ "Nella prospettiva dell'ordinamento canonico - anche se può forse ripugnare - di fronte a Dio (e la Chiesa è il Popolo di Dio) la precedenza va riconosciuta ai doveri. Questo non significa ovviamente misconoscere o sminuire i diritti" (R. CASTILLO LARA, *Doveri e diritti dei christifideles*, in *Salesianum*, 48 [1986], p. 319). Cfr. anche E. CORECCO, *Il catalogo dei doveri-diritti del fedele nel CIC*, in ID., *«Ius et communio»*. *Scritti di diritto canonico*, a cura di G. BORGONOVO, A. CATTANEO, I, Facoltà di Teologia di Lugano/Piemme, Lugano/Casale Monferrato, 1997, pp. 506-511 (VII. *La struttura della reciprocità dovere-diritto all'interno della comunità ecclesiale*); G. INCITTI, *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, 2^a ed., Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2022, pp. 105-109; P. VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2013, p. 184. E. KOUVEGLO, *Doveri e diritti dei fedeli*, in M.J. ARROBA CONDE (a cura di), *Manuale di diritto canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2014, pp. 88-89; I. SASSANELLI, *La Costituzione e il costituzionalismo nell'ordinamento canonico: un confronto con gli ordinamenti civili*, Aracne, Canterano, 2018, pp. 92-93.

¹⁷ Cfr., ad esempio, G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Gregorian & Biblical Press, Roma, 2014, pp. 106-114; D. CENALMOR, J. MIRAS, *Il diritto della Chiesa. Corso di diritto canonico*, EDUSC, Roma, 2005, pp. 143-155; D. LE TOURNEAU, *Manuel de droit canonique*, Wilson & Lafleur, Montréal, 2010, pp. 118-133; L. SABBARESE, *Diritto canonico*, EDB, Bologna, 2015, pp. 64-66; M.

esegetico fa sì che sia la soluzione in genere più frequente. L'inversione logica (non sempre intenzionalmente e motivatamente presentata) è invece sostenuta da quanti sono più sensibili alle categorie e all'impronta giuridica comune¹⁸. Gli autori d'impronta civilistica o costituzionalistica non avvertono l'opportunità di diversificare l'esperienza canonica¹⁹.

La stessa esplicitazione della questione evidenzia la necessità di sottolineare una sorta di vincolo identitario. L'appartenenza alla Chiesa è fonte di obblighi di osservanza e custodia imprescindibili. In una visione realista del diritto (che rifugga dal formalismo enunciativo e dichiarativo che spesso contamina il costituzionalismo secolare) sarebbe ininfluente l'ordine dei termini: a ogni diritto corrisponde un dovere e viceversa. La presentazione dell'ordine della giustizia come sistema essenziale di doveri (*l'id quod alteri debetur* tommasiano²⁰) potrebbe addirittura aiutare a percepire meglio la concretezza e l'alterità delle spettanze. Riteniamo però che il contesto storico e la matrice della formulazione del CIC possano ingenerare ambiguità e restrizioni. La centralità dei diritti fondamentali induce a non manifestare dubbi o riserve circa la *dignitas christiana*. L'accentuazione passata dell'aspetto gerarchico e istituzionale della comunione porta a evidenziare sempre meglio anche il piano personale e

D'ARIENZO, L. MUSSELLI, M. TEDESCHI, P. VALDRINI, *Manuale di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 75-76; **J.A. DI NICCO**, *Obligaciones y derechos de los fieles cristianos*, in *Nociones elementales sobre la ley de la Iglesia*, ed. A.A. LÓPEZ ROMANO, Libros de Derecho, Buenos Aires, 2015, pp. 71-84.

¹⁸ Cfr. ad esempio, **J.F. KINNEY**, *The juridic condition of the people of God. Their fundamental rights and obligations in the Church*, Officium Libri Catholici, Roma, 1972; **R. JACQUES**, *The rights and obligations of the faithful: some historical considerations*, in *Forum*, 17 (2006), pp. 77-97; **F. MORRISEY**, *The Rights and Duties of the Faithful according to the Code of Canon Law*, in *Studies in Church Law*, 1 (2005), pp. 25-48; cfr., ad esempio, **O. FUMAGALLI CARULLI**, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Vita e Pensiero, Milano, 2003, pp. 105-117; **S. GHERRO**, *Diritto canonico (nozioni e riflessioni). I. Diritto costituzionale*, CEDAM, Padova, 2011, pp. 263-276; **G. LO CASTRO**, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè, Milano 1985; **V. PARLATO**, *I diritti dei fedeli nell'ordinamento canonico*, Giappichelli, Torino, 1998. Per un inquadramento generale **L. GBAKA-BREDE**, *La doctrine canonique sur les droits fondamentaux des fidèles et sur leur réception dans le Code de 1983*, EDUSC, Roma, 2005.

¹⁹ Con somma approssimazione, mentre la canonistica ecclesiastica o sacerdotale in genere tende a seguire l'ordine del CIC (doveri e diritti), la canonistica "laica" predilige la scansione giuridica più usuale (diritti e doveri).

²⁰ Cfr. *S. Th.*, II-II, q. 66, a. 3, ad 2. Motivando bene l'impostazione realista, anche *J. Hervada* in alcuni casi ha sottolineato la valenza generale dei doveri (**J. HERVADA**, *Lecciones propedéuticas de Filosofía del derecho*, EUNSA, Pamplona, 2002, pp. 246-248 [*El sistema jurídico como sistema de deberes*]).

comunitario. Riteniamo pertanto che, almeno nella congiuntura presente, converrebbe uniformarsi alle categorie alla scienza giuridica universale e non insistere troppo sui limiti e sulle condizioni autoritativi²¹.

2.2 - La categoria (ancora mancata) della fondamentalità/inderogabilità

Finora abbiamo parlato di diritti e doveri fondamentali, occorre però precisare che la categoria della fondamentalità non ha ancora fatto ingresso normativamente nel sistema canonico. L'annosa questione della qualifica delle situazioni giuridiche soggettive si è risolta nell'espunzione dell'attribuzione²². La nota tesi corecchiana si è imposta in un influente settore dottrinale e ha ispirato la redazione finale codiciale²³. Alla base delle

²¹ "Sotto questo profilo appare decisamente criticabile che nella enunciazione di specifici diritti siano frequentemente ripetuti limiti sostanziali e condizioni di esercizio che risultano già chiaramente da norme di carattere generale o dagli stessi principi basilari dell'ordinamento. Così avviene, ad esempio, a proposito della conformità alla dottrina della Chiesa, della salvaguardia dell'integrità della fede e della morale, dell'ossequio dovuto all'autorità ecclesiastica e al suo magistero, delle differenti modalità di esercizio richieste dalla diversità delle condizioni personali e dei ministeri interessati. Il costante richiamo a queste esigenze rivela nel legislatore il timore che il riconoscimento dei diritti dei battezzati possa essere male interpretato e consentire inaccettabili abusi. Anche se tale preoccupazione può essere comprensibile sul piano pastorale, la soluzione adottata non è certamente conforme alle regole di una corretta tecnica legislativa" (G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, cit., p. 25).

²² Cfr. E. CORECCO, *Considerazioni sul problema dei diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Aspetti metodologici della questione*, in *Ius et Communio*, cit., pp. 260-264; ID., *Theological Justifications of the Codification of the Latin Canon Law*, in *Le nouveau Code de Droit Canonique - The New Code of Canon Law. Actes du 5. Congrès international de droit canonique, organisé par l'Université Saint-Paul et tenu à l'Université d'Ottawa du 19 au 25 août 1984*, M. THERIAULT, J. THORN eds., Université Saint-Paul, Ottawa, 1986, pp. 80-84.

²³ "Non si sa poi bene che cosa concretamente significhi la qualifica di fondamentale. Più importante? Fondamento degli altri diritti? Sottratto a successivi interventi legislativi? Comune a tutti? Che siano importanti sembra evidente, ma è difficile stabilire che siano i più importanti di tutto l'ordinamento giuridico. Non penso poi possa dire che essi fondino gli altri diritti dei fedeli e molto meno che siano sottratti a limitazioni nell'ordinamento positivo" (R. CASTILLO-LARA, *Diritti e doveri dei christifideles*, in *I laici nel diritto della Chiesa*, Città del Vaticano, 1987, p. 28). Cfr. anche G. LO CASTRO, *Prefazione*, in *I laici nel diritto della Chiesa*, cit., 14; G. DALLA TORRE, *Diritti dell'uomo o diritti del cristiano?*, in *Les droits fondamentaux du chrétien dans l'Église et dans la société. Actes du IV Congrès international de droit canonique, Fribourg (Suisse), 6-11-X-1980 - Die Grundrechte des Christen in Kirche und Gesellschaft. Akten des IV Internationalen Kongresses für Kirchenrecht - I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Atti del IV Congresso internazionale di Diritto canonico*, A. SCOLA, E. CORECCO, N. HERZOG eds., Éditions universitaires de Fribourg/Herder/Giuffrè,

prevenzioni e delle riserve circa l'attribuzione del carattere primario c'era il timore di suggellare l'anteriorità ontologica e cronologica delle spettanze secondo il modello secolare (i diritti fondamentali preesistono all'organizzazione statuale). La sussistenza dell'istituzione e l'appartenenza sociale sarebbero invece prioritarie rispetto alla prospettiva individuale²⁴. L'affermazione dell'inserimento dello statuto del fedele nella compagine ecclesiale non contrasta invero con il riconoscimento delle prerogative personali e comunitarie. L'essenzialità dell'insieme e della successione apostolica per la consistenza stessa dei beni della comunione non sminuisce la distinzione logica e deontologica dei piani di osservazione della realtà²⁵. La centralità dei diritti e dei doveri basilari del cristiano è il fulcro attorno a cui ruotano tutte le relazioni di giustizia nel popolo di Dio. La contestualità Chiesa-fedele si traduce in un richiamo al nucleo personale della giuridicità. Il mancato ingresso originario dei diritti fondamentali non ha impedito peraltro il ricorso alla nozione nella dottrina attuale²⁶. Anche questa disputa teorica può considerarsi in buona parte sciolta e superata (diverso è il problema pratico).

Nei sistemi costituzionali civili la corrispondenza rispetto ai diritti inalienabili o simili è rappresentata dall'invocazione dell'irrevocabilità o

Fribourg - Freiburg im Breisgau - Milano, 1981, p. 125.

²⁴ «Esso [il concetto della fondamentalità] significa originariamente due cose: preesistenza della persona, come soggetto giuridico, rispetto allo Stato e garanzia di uno spazio di autonomia per l'individuo» (E. CORECCO, *Il catalogo dei doveri-diritti*, cit., p. 511). Lo stesso A. perciò così giustifica la irriferibilità del concetto all'ordinamento canonico: «La prima constatazione che si impone è la seguente: la struttura costituzionale della Chiesa non ha come "telos" quello di garantire la realizzazione dei diritti dei fedeli. [...] La seconda constatazione è la seguente: i diritti specifici dei cristiani non sono preesistenti alla Chiesa, ma conferiti dalla stessa attraverso il battesimo e gli altri sacramenti. [...] La terza constatazione è che anche il concetto di autonomia individuale derivante dai diritti fondamentali non è applicabile alla costituzione della Chiesa» (E. CORECCO, *Considerazioni sul problema*, cit., pp. 262-263).

²⁵ Cfr. J. CASTRO TRAPOTE, *La Iglesia "es" communio fidelium y "tiene" communio hierarchica: fundamentación y consecuencias desde un enfoque constitucional canónico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://riviste.unimi.it/index.php/statoecheise>), n. 17 del 2023, pp. 1-38, spec. 21-27 (*La autoridad nace de la comunidad*); J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 42-46.

²⁶ Pare insomma rientrato dalla porta quanto era stato cacciato dalla finestra. Cfr., ad esempio, ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (a cura di), *I diritti fondamentali del fedele. A vent'anni dalla promulgazione del Codice. Atti del XXXV Congresso Nazionale di Diritto Canonico*, Ariccia 8-11 Settembre 2003, LEV, Città del Vaticano, 2004; M. DEL POZZO, *Derechos fundamentales*, in *DGDC*, III, pp. 209-212.

inderogabilità delle esigenze primarie. La scienza costituzionalistica secolare attribuisce una nota costitutiva e tassativa al qualificativo²⁷. L'espressione denota l'indeclinabilità dal rispetto del dovuto anche da parte dell'autorità. Anche l'inderogabilità o una denominazione equivalente non sembrano essere state recepite dalla legislazione canonica. La scelta formale appare in linea con la sostanzialità ed effettività del debito. Da un punto di vista semantico ogni aggiunta sembrerebbe enfatica e ridondante²⁸. La fondamentalità o inderogabilità (riteniamo che una nozione unitaria e complessiva sia preferibile) aggiunge tuttavia un dato ermeneutico non trascurabile. La connotazione aiuta a percepire la necessità e inevitabilità dell'ordine sociale giusto. L'indicazione riguarda la ponderazione dei beni giuridici considerati e può guidare nella realizzazione della giustizia²⁹. La determinazione valoriale permetterebbe quindi di superare l'assenza di una gerarchia normativa formale. La sostanzialità e gerarchia costitutiva dell'organismo salvifico permette ovviamente di ovviare alle defezioni tecniche del sistema³⁰. Il miglioramento quantitativo e qualitativo della funzionalità del principio di legalità eviterebbe però equivoci e fraintendimenti operativi.

2.3 - L'esatta qualificazione e destinazione dei doveri

La sfera della doverosità canonica è piuttosto ampia e indeterminata. Il Legislatore ha cercato di purificare e affinare il linguaggio (nella redazione del CIC i precedenti *officia* o *debita* sono stati frequentemente trasformati in *obligationes*) ma non si è ricorsi a una nozione unitaria ed esclusiva³¹. Ai menzionati termini (*officium*, *debitum*, *obligatio*) si aggiungono anche quelli più specifici o caratterizzati di *vinculum*, *onus*, *pondus*, ecc. con le relative

²⁷ Cfr. ad esempio, **P. LILLO**, *Diritti fondamentali e libertà della persona*, Giappichelli, Torino, 2001; **M. OLIVETTI**, *Diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2018; **R. ROMBOLI** (ed.), *La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali*, Giappichelli, Torino, 1994; **L. TRIOLO**, *Primato del diritto e giustizia. Diritti fondamentali e Costituzione*, Giappichelli, Torino, 1996.

²⁸ "Ma occorre aggiungere che nel diritto canonico, e nel diritto in generale, tutti i diritti se veramente tali, sono fondamentali, nel senso che sono fondati nella *Lex*, nell'idea che Dio ha per gli uomini" (**G. LO CASTRO**, *Prefazione*, in *I laici nel diritto della Chiesa*, cit., p. 14).

²⁹ La valutazione giudiziaria non è mai astratta e deduttiva ma concreta e induttiva.

³⁰ La graduazione delle verità della fede, dell'organismo sacramentale e dell'ordine della carità già contiene *in nuce* un principio di strutturazione.

³¹ Cfr. **D. GARCÍA HERVÁS**, *Deber*, in *DGDC*, II, pp. 884-885.

espressioni verbali (*debent, tenentur, vinculant*, ecc.). Non esiste pertanto una distinzione concettuale corrispondente alla natura del credito come sedimentata nella speculazione dogmatica civile. La variabilità semantica ed espressiva evita una sorta di sacralizzazione o “fissazione divinatoria” delle espressioni usate. Si tratta pertanto di determinare sempre l’impegno richiesto e il valore assunto nell’economia del sistema. Le note della *generalità* e della *essenzialità* (senza le quali non si può parlare di un dovere fondamentale) a ogni modo devono essere dimostrate e giustificate³². In un impianto fortemente morale e spirituale è necessario soprattutto distinguere la valenza etica dalla portata giuridica. Gli obblighi giuridici riguardano le condotte esterne, intersoggettive e dovute in giustizia. Nello spirito della comunione e della *lex gratiae* l’aspirazione al massimalismo della santità si concilia sempre con il minimalismo obbligatorio³³. La responsabilità formativa, sacramentale o penitenziale, ad esempio, pur dipendendo fortemente dalla convinzione e determinazione interiore, non è priva di un decisivo riscontro oggettivo e solidale. Per quanto concerne la socialità obbligatoria, non c’è dunque disgiunzione o separazione tra morale e diritto ma continuità e supplemento altruistico.

Oltre alla confusione derivante dalla sfera di riferimento (morale o propriamente giuridica), ingenera equivoci, forse ancor più deleteri, la subordinazione delle spettanze alla doverosità comune. La dipendenza strutturale dei diritti dai doveri, che emerse ripetutamente nel dibattito intercodiciale³⁴, ci pare che tradisca una visione distorta, o quantomeno limitativa, della giuridicità ecclesiale. Per quanto l’intento di fondo pare fosse quello di orientare l’azione ecclesiale alla ministerialità salvifica, la dignità e libertà del fedele non rappresentano certo un ostacolo o una remora alla realizzazione della missione e dell’ordine della carità³⁵. La miopia deriva dalla strumentalizzazione dello statuto personale (fondamentale o specificato secondo le diverse condizioni canoniche) alle

³² Cfr. **M. DEL POZZO**, *I doveri fondamentali del fedele: caratteristiche e inquadramento sistematico*, in *Ius Canonicum*, 59 (2019), pp. 232-236.

³³ La *lex gratiae et caritatis* addita sempre il massimo ma esige giuridicamente solo il minimo.

³⁴ «De sententia alicuius Episcopi, magna emphasis adhibetur in affirmandis iuribus, christifidelium praesertim. Requiritur eadem emphasis in *proclamandis officiis*, tum pastorum tum christifidelium, quia “officiorum affirmatio semper praecedit iurium declarationem, eo vel magis quod si pastores et fideles toti sint in officiis suis adimplendis, eorum iura sarta tectaque manebunt”» (in *Communicationes*, 4 [1972], p. 143).

³⁵ “[Questo popolo messianico] Ha per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, nel cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come in un tempio” (LG, n. 9).

esigenze della comunione. L'errore sembra principalmente di prospettiva e di logica di concettualizzazione. L'accentuazione passata dell'elemento autoritativo e gerarchico non agevola l'acquisizione della novità della dottrina conciliare. Il rischio è di continuare a posporre e condizionare il bene personale all'istanza istituzionale. La fiducia e la stima verso l'incarnazione vitale del messaggio evangelico da parte dei cristiani invece porterebbe semmai ad accreditare l'espressione contraria: *obligationes sunt propter iura*. La condizione attiva e l'impegno spontaneo dei cristiani d'altronde sono le sfide principali della maturazione del popolo secondo lo spirito e l'illuminazione conciliare. Occorre pertanto superare ogni sospetto o pregiudizio verso l'ampiamento della sfera soggettiva³⁶.

3 - La solidarietà intrinseca del dovere

Precisata la cornice epistemologica, conviene approfondire il *contenuto del quadro*. Premettiamo anzitutto un breve sguardo all'assetto della giuridicità universale. L'esperienza giuridica mostra che la solidarietà è connessa intrinsecamente all'adempimento del dovere. La bontà del debito esprime il concorso al bene comune (temporale o spirituale) secondo verità e ragione. La soddisfazione o, piuttosto, l'osservanza del proprio impegno (*dare, facere, non facere*) non è limitativa o riduttiva della persona ma ampliativa o perfettiva dell'agente. Una concezione individualistica ed economicistica dei rapporti giuridici ha indotto ad attribuire un significato negativo e svantaggioso alla condizione di debito. La realizzazione della giustizia invero assume sempre un contenuto personale, relazionale e

³⁶ La precaria azionabilità dei diritti è una dimostrazione dell'insufficienza del sistema di tutela (attualmente si denunciano molte lacune soprattutto nel settore amministrativo e penale, cfr. **P. MONETA**, *La tutela dei diritti dei fedeli di fronte all'autorità amministrativa*, in *Fidelium iura*, 3 (1993), pp. 281-306; **G. PARISE**, *Ecclesia speculum iustitiae. Considerazioni intorno al giudizio amministrativo canonico presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, Tabula fati, Chieti, 2016; **P. VALDRINI**, *Injustices et protection des droits dans l'Église*, Cerdic, Strasbourg, 1985; **I. ZUANAZZI**, *Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonia della Chiesa*, Jovene, Napoli, 2005, pp. 563-678; **S. LOPPACHER**, *Processo penale canonico e abuso sessuale su minori. Un'analisi dei recenti sviluppi normativi intorno al "delictum contra sextum cum minore"* alla luce degli elementi essenziali di un giusto processo, EDUSC, Roma, 2017; **S.M. MULHERON**, *Delicts "contra sextum Decalogi praeceptum". Historical development and canonical application*, EDUSC, Roma, 2023; **J. LLOBELL**, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 14 del 2019, pp. 1-62.

solidale³⁷. Il riconoscimento e l'attribuzione del dovuto amplia la sfera personale non solo del creditore ma anche del debitore; stabilisce una relazione prudente e ragionevole tra i soggetti, viene incontro agli interessi del singolo e dell'intera comunità³⁸. Il fenomeno giuridico è necessariamente relativo *ad alios*. L'alterità tra l'altro è sempre plurale (*ad alios* perciò e non semplicemente *ad alterum*), non si riferisce solo al creditore ma, più in generale, alla collettività. L'evocazione dell'*id quod alteri debetur*, senza negare la possibile apertura della fattispecie, esalta, come abbiamo accennato, la concretezza e specificità dell'attribuzione. L'ordine della giustizia pone in collegamento virtuoso il singolo con la comunità. Evidentemente perché si riscontri l'arricchimento personale occorre anche l'adesione interiore, la convinzione del soggetto. Il giusto mezzo reale però fa sì che l'attribuzione possa prescindere dall'intenzione e dalla disposizione dell'obbligato³⁹. La relazionalità giuridica ingenera una dinamica di prossimità e tutela, fiduciaria e reciproca⁴⁰. È utile pertanto recuperare, anche nella cultura civica comune, la coscienza dell'impostazione altruistica e solidaristica del debito.

Nella connotazione delle obbligazioni non bisogna dunque cercare uno speciale rilievo sociale o comunitario. La solidarietà è iscritta nella dinamica dei rapporti giuridici. È utile prevenire però anche dal rischio opposto dell'ingiunzione e dell'imposizione eccessiva. Il legalismo e l'"inflazione della regolamentazione" tende, ad esempio, a sostituire la cura e la responsabilità autonoma con la difesa e la proceduralizzazione eteronomia⁴¹. La correttezza istituzionale o, piuttosto, la "subcultura del rischio" finiscono col sostituirsi al rispetto personale e all'afflato

³⁷ Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto come bene giuridico. Un'introduzione alla filosofia del diritto, con la collaborazione di P. Popović*, EDUSC, Roma 2021, pp. 127-139.

³⁸ Una visione peggiorativa del diritto o, spesso, del rigore legale (*dura lex sed lex*) ha purtroppo offuscato il senso e l'ideale della giustizia.

³⁹ «Nell'ambito della giustizia v'è realmente come una scissione tra fatto e intenzione. [...] non occorre essere giusti per poter fare "il giusto"; ragione per cui si può anche agire ingiustamente senza essere ingiusti. E questo in tanto è possibile, in quanto per l'appunto esiste un ingiusto "oggettivo", mentre non avrebbe alcun senso parlare, per esempio, di qualcosa di "oggettivamente" vile» (J. PIEPER, *La giustizia*, Morcelliana/Massimo, Brescia - Milano, 2000, p. 57).

⁴⁰ Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, 2^a ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pp. 234-235 (*La realizzazione spontanea e pacifica del giusto*).

⁴¹ Si pensi ai fenomeni, spesso lamentati, della medicina difensiva o dell'amministrazione difensiva.

comunitario. Se la concezione negativa e penalizzante dei doveri corrompe l'ideale della giustizia, anche l'esaltazione e il particolare rilievo della doverosità snaturano il fenomeno giuridico. Il *minimalismo obbligatorio* è stato consapevolmente supposto nell'impostazione ordinamentale canonica⁴², esprime tuttavia un principio generale della giustizia sociale o legale. L'impostazione doveristica non contribuisce alla formazione e convinzione dell'individuo e del corpo sociale⁴³. Alla spesso denunciata crisi dell'obbedienza si accompagna anche una, forse meno evidente ma non meno grave, crisi dell'autorità⁴⁴. Entrambi i fenomeni, al di là di altre motivazioni, derivano da una sentita carenza di stima e fiducia reciproca. Il rapporto autorità-liberta non è antitetico e dialettico ma armonico e coerente. L'ispirazione soprannaturale e la sapienza antropologica qualifica essenzialmente la *Nova lex* (il diritto divino) come *Lex libertatis*, il principio direttivo libertario cristiano tuttavia assume una valenza più ampia e generale. Nell'ambito canonico, non a caso ed esemplarmente, i precetti generali tendono ad approssimarsi al minimo indispensabile e stimolare la crescita organica della comunità. Un apparato prescrittivo esile e leggero non si conforma solo all'*extrema ratio* penale ma alla stessa cultura della solidarietà⁴⁵.

La sensibilità postmoderna ha portato a evidenziare meglio l'interdipendenza e il collegamento fraterno⁴⁶. Anche il costituzionalismo contemporaneo ha conosciuto una svolta significativa e caratterizzante⁴⁷. Il riconoscimento dei nuovi diritti sociali o dei diritti di terza generazione ha animato un'apertura di senso e significato del processo costituente. La solidarietà e il sostegno mutuo personale e collettivo appare ormai

⁴² Cfr. J. HERVADA, *El ordenamiento canónico. Aspectos centrales de la construcción del concepto*, EUNSA, Pamplona, 2008, pp. 197-200, ove si illustra il rapporto tra massimalismo e minimalismo canonico.

⁴³ Cfr. S. PINCKAERS, *Le fonti della morale cristiana. Método, contenido, storia*, Ares, Milano, 2018, pp. 301-330.

⁴⁴ Cfr. M. DEL POZZO, *La disciplina del clero. Virtualità e criticità nella società secolarizzata*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022, pp. 8-12.

⁴⁵ Cfr. J. CASTRO TRAPOTE, *El derecho penal canónico como ultima ratio: ¿subsidiariedad u obligatoriedad de la acción criminal?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 2 del 2025, pp. 24-27.

⁴⁶ Cfr. A. LLANO CIFUENTES, *La nuova sensibilità. Il positivo della società postmoderna*, Ares, Milano, 1995, pp. 169-198.

⁴⁷ Cfr. L. FERRAJOLI, *La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale*, Laterza, Bari, 2021; ID., *Costituzionalismo oltre lo Stato*, Mucchi, Modena, 2017; ID., *Perché una Costituzione della Terra?*, Giappichelli, Torino, 2021.

espressamente formalizzata nei principali testi fondamentali⁴⁸. L'ordine della giustizia attuale ha insomma superato la prospettiva individualistica e autoreferenziale romanistica. San Giovanni Paolo ha esplorato e promosso le potenzialità della solidarietà aggregativa e internazionale⁴⁹. L'evocazione del grande Pontefice polacco *opus solidaritatis pax* fa comprendere quanto il sostegno fraterno si colleghi alla giustizia e alla ricerca del bene comune⁵⁰. Papa Francesco ha proseguito nella spinta verso la cura della casa comune e il recupero della prossimità sociale⁵¹. La questione ecologica è divenuta emblematica dell'espansione della sensibilità morale e giuridica. Anche la fraternità non deriva solo da un apprezzamento o orientamento confessionale ma dalla scoperta e valorizzazione del vincolo naturale di dipendenza e benevolenza⁵². In questa chiave si comprende meglio la duplice proiezione del soccorso caritativo: “[I fedeli] Sono anche tenuti all’obbligo di promuovere la giustizia sociale, come pure, memori del comandamento del Signore, di soccorrere i poveri coi propri redditi”⁵³. L’esercizio della carità non è un sostituto o un succedaneo della giustizia. La beneficenza non esime i cristiani dall’affrontare e cercare di risolvere anzitutto i problemi sociali strutturali e politici della comunità in cui operano. La sollecitazione generale e diffusa si coniuga però con l’indirizzo concreto e specifico verso la miseria (materiale, morale e spirituale). Nell’approccio sapienziale cristiano l’opzione preferenziale per i poveri insomma riguarda sia l’aspetto politico-istituzionale che quello privato e personale⁵⁴. Il dovere fondamentale canonico tra l’altro esplicita un dovere umano più esteso e condiviso⁵⁵.

⁴⁸ Cfr. anche gli spunti del numero monografico: *Tornare ai fondamentali: la solidarietà* (contributi di A. APOSTOLI, L. CARLASSARE, I. MASSA PINTO, E. RESTA, G. BASCHERINI), *Costituzionalismo.it*, 13/1 (2016), pp 1-162, in https://www.costituzionalismo.it/download/Costituzionalismo_201601_559.pdf (accesso 31 agosto 2025).

⁴⁹ Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, Lett. enc. *Sollicitudo rei socialis* (nel XX anniversario della *Populorum progressio*), 30 dicembre 1987, non si riporta la localizzazione cartacea di questo e altri documenti pontifici agevolmente reperibili nel sito www.vatican.va.

⁵⁰ Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, Lett. enc. *Sollicitudo rei socialis*, cit., n. 39.

⁵¹ Cfr. **FRANCESCO**, Lett. enc. *Laudato si'* (sulla cura della casa comune), 24 maggio 2015; **ID.**, Lett. enc. *Fratelli tutti* (sulla fraternità e l’amicizia sociale), 3 ottobre 2020.

⁵² È ben noto come il principio tomista, che verrà trasposto nell’hobbesiano *homo homini lupus*, aveva un’impostazione completamente opposta: *homo homini naturaliter amicus* (S. Th., II-II, 114, 1 ad 2).

⁵³ Can. 222, § 2.

⁵⁴ Cfr. **M. DEL POZZO**, *Lo statuto giuridico fondamentale del fedele*, EDUSC, Roma, 2018, pp. 124-127.

⁵⁵ “Il § 1 segnala un dovere proprio del fedele. Non così il § 2, che enuncia taluni obblighi

4 - La specifica solidarietà canonica

La considerazione dell'intrinseca solidarietà del debito (*supra*, § 3), apre la strada a una sommaria esplorazione dei *peculiari profili della doverosità canonica*. In questa linea ci sembra utile chiarire anzitutto la *logica sottostante all'unione sociale e all'aiuto istituzionale*. Nello sviluppo ecclesiologico recente sono emersi due principi o direttive che illuminano il cammino del popolo di Dio: la cooperazione organica e la corresponsabilità missionaria. Alla precedente disgiunzione e diseguaglianza strutturale⁵⁶ è subentrata la coscienza non solo dell'uguaglianza fondamentale dei battezzati ma della condizione attiva di tutti i *christifideles* e la necessità del concorso partecipativo di tutte le componenti alla missione della Chiesa. L'integrazione tra il sacerdozio ministeriale e il sacerdozio comune dei fedeli descrive la prima ed essenziale forma di solidarietà ecclesiale⁵⁷. La cooperazione organica tra il gregge e i pastori nell'edificazione della Chiesa indica il principio di crescita e maturazione, per così dire, interno⁵⁸. Il dovere di contribuire e promuovere lo spirito della comunione ha un riscontro diretto nell'atteggiarsi del servizio ministeriale⁵⁹. L'aiuto e il sostegno reciproci sono necessari per attualizzare il *Christus totus*, l'amore pasquale si manifesta nel Cristo vivente nei cristiani. A questo profilo solidaristico si aggiunge anche la *propensione esterna della comunità salvifica*. La missione non è una possibile attività benefica o un semplice coronamento della vita del popolo di Dio ma l'espressione *ad extra* dell'amore trinitario⁶⁰. Il cristiano è chiamato perciò ad andare incontro

naturali di ogni uomo, non specifici del cristiano ai sensi della giustizia" (J. HERVADA, *Commento c. 222*, in *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, edizione italiana diretta da J.I. ARRIETA, Coletti a San Pietro, Roma, 2013, p. 197).

⁵⁶ "Jure divino, Ecclesia est societas inaequalis, primum dupli, clericorum et laicorum, gradu distincta [...]" (F. DESHAYES, *Memento iuris ecclesiastici publici et privati. Ad usum seminariorum et cleri*, P. Lethielleux, Paris, 1902, p. 12).

⁵⁷ Cfr. A. CATTANEO, *Fondamenti ecclesiologici del diritto canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2011, pp. 128-131; P. RODRÍGUEZ, *Sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune nella struttura della Chiesa*, in *Romana*, 4 (1987), pp. 162-176.

⁵⁸ Cfr. M. DEL POZZO, *La struttura "ordo-plebs" cardine del sistema costituzionale canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 26 (2014), pp. 27-48.

⁵⁹ Cfr. A. CATTANEO, *El sacerdote al servicio de la misión de los laicos*, in *Ius Canonicum*, 46 (2007), pp. 51-72.

⁶⁰ Cfr. A. DUCAY, *Riportare il mondo al Padre. Corso di soteriologia cristiana*, EDUSC, Roma

all’umanità e raccoglierla nell’unità⁶¹. La *solidarietas* è connessa alla matrice estroversa e inclusiva del messaggio redentivo. Anche in questo caso l’illuminazione conciliare ha offerto un nuovo orizzonte all’azione missionaria, spostandolo dalla gerarchia al discepolo missionario. La sensibilità ecclesiale contemporanea ha acquistato così sempre più viva coscienza della condivisione della missione⁶². Il popolo di Dio assume i connotati di una compagine apostolica⁶³. L’apostolato costituisce dunque la *direttiva d’azione* e il *principio di organizzazione* basilare del modello canonico.

Un corroboramento del principio solidaristico deriva anche dalla soprannaturalità del sistema ecclesiale. I *beni della comunione*, in quanto beni eminentemente spirituali e trascendenti, sono *partecipati e condivisi anche dagli altri fedeli*. A prescindere dalla partecipazione personale, l’indisponibilità o intangibilità deriva dall’impegno di conservare e custodire l’eredità celeste. La fruizione del patrimonio sacramentale si concreta ad esempio nella somma venerazione e nell’attenta diligenza⁶⁴. La pietà e l’adorazione implicano un necessario riferimento all’assemblea celebrante⁶⁵. Un discorso analogo, e forse ancor più stringente, riguarda la fedeltà al deposito della rivelazione. Ogni consapevole deviazione dall’ortodossia corrompe il principio dell’obbedienza della fede. Anche l’identità della carità cristiana comporta una conformazione attiva ed esemplare al messaggio di salvezza (integralità della persona e gratuità del servizio⁶⁶). In pratica i *bona spiritualia Ecclesiae* aprono la relazione giuridica all’intera comunità credente. La fede, la liturgia e la fraternità sono beni comuni per appartenenza e per destinazione⁶⁷. La comunione delle cose sante accresce l’esigenza di rispetto e comunicazione interpersonale. La

2016, pp. 239-265.

⁶¹ “[...] la Chiesa è, in Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano, [...]” (LG, n. 1).

⁶² L’acquisizione concettuale e magisteriale non significa necessariamente anche un’immediata realizzazione personale e pratica.

⁶³ Cfr. M. DEL POZZO, *Il vincolo strutturale del bene dell’apostolato nell’ordine costituzionale del popolo di Dio*, in *Ephemerides iuris canonici*, 65 (2025), pp. 300-302.

⁶⁴ “[...] perciò nella loro celebrazione [dei sacramenti] sia i sacri ministri sia gli altri fedeli debbono avere una profonda venerazione e la dovuta diligenza” (can. 840).

⁶⁵ Il diritto ovviamente coglie solo il contegno intersoggettivo ed esterno.

⁶⁶ Cfr. BENEDETTO XVI, Lett. enc. *Deus caritas est* (sull’amore cristiano), 25 dicembre 20005, n. 31; è significativa anche la denominazione dell’organismo preposto a questo settore ecclesiale: *Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrato* (cfr. FRANCESCO, m. p. *Humanam Progressionem*, 17 agosto 2016).

⁶⁷ In questi ambiti (a parte la liturgia) non significa che tutto sia pubblico e comune.

speciale sensibilità aggregativa (l'incorporazione in un corpo sociale unitario) inoltre esalta il vincolo morale, e in parte anche giuridico, di supporto ed edificazione degli altri membri. Gli altri non sono mai indifferenti o estranei rispetto all'azione del singolo.

In linea con la caratterizzazione della socialità ecclesiale, occorre sottolineare che la *fraternità cristiana* non è solo ideale o esemplare ma *strutturante e costitutiva*. Il popolo di Dio è convocato dalla Parola e dai sacramenti e aggregato appunto dalla carità⁶⁸. La *communio fidelium* è anzitutto una *communio fraterna*. La famiglia dei figli di Dio ovviamente è inclusiva e aperta. Il prototipo familiare non è solo un'immagine suadente o un modello ispiratore ma la realtà primordiale e la meta finale del cammino della salvezza⁶⁹. Nell'assoluta centralità della persona la comunione delle cose sante (*communio sanctorum*) converge nella comunione dei santi (*communio sanctorum*)⁷⁰. L'iniziazione cristiana e la testimonianza di fede coincidono con la ricezione e la manifestazione dell'amore pasquale. Il carattere iniziatico della conversione, lungi dall'assumere toni esoterici, indica la scoperta e l'approfondimento dei legami di filiazione e di fraternità⁷¹. La comunione dei santi trascende

⁶⁸ "La Chiesa istituzione è la continuazione storica (nel tempo, come dimensione delle realtà create) dell'opera di Cristo, conformemente al suo duplice carattere: di azione salvifica per mezzo della parola di Dio (*convocatio*) e della grazia (sacramenti), e di riunione visibile dei fedeli uniti nel corpo visibile di Cristo (*congregatio*)" (J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 160).

⁶⁹ S. Berlingò invita a "[...] rinvenire le strutture portanti della stessa costituzione della Chiesa nell'analisi del diritto di famiglia, inteso come *familiare ius*, come insieme delle relazioni di giustizia che si producono e si realizzano in quel luogo o ambiente dove vengono originariamente generandosi e autonomamente svolgendosi le identità personali e le vicende intersoggettive di ciascun uomo" (S. BERLINGÒ, *Ursakrament e magnum sacramentum. A quarant'anni dal volume di Francesco Zanchini di Castiglionchio* La Chiesa come ordinamento sacramentale, in ID., *Nel silenzio del diritto. Risonanze canonistiche*, a cura di S. DOMANELLO, A. LICASTRO, A. MANTINEO, il Mulino, Bologna, 2015, p. 339; spunti in questa linea si rivengono pure ivi, 275-355 [Il prototipo "familiare" dell'ordine giuridico ecclesiale]).

⁷⁰ «Il termine "comunione dei santi" ha pertanto due significati, strettamente legati: "comunione alle cose sante (*sancta*)" e "comunione tra le persone sante (*sancti*)".

"*Sancta sanctis!*" - le cose sante ai santi - viene proclamato dal celebrante nella maggior parte delle liturgie orientali, al momento dell'elevazione dei santi Doni, prima della distribuzione della Comunione. I fedeli (*sancti*) vengono nutriti del Corpo e del Sangue di Cristo (*sancta*) per crescere nella comunione dello Spirito Santo (*Koinonia*) e comunicarla al mondo» (*Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 948).

⁷¹ Tali legami indicano i vincoli, per così dire, verticali e orizzontali della comunione.

ampiamente il discorso giuridico, non è priva tuttavia di conseguenze operative e obbligatorie.

4.1 - I principali doveri essenziali formalizzati

La doverosità fondamentale è stata compendiata in una decina di riferimenti esplicativi⁷². I *quattro doveri primordiali* (comunione, santità, missione e obbedienza) indicano una sorta di bussola di riferimento del cristiano. Santità e apostolato sono le chiavi che comprendano buona parte dell'illuminazione ecclesiologica conciliare e trovano un doveroso riscontro nella relativa formalizzazione legale⁷³. La crescita personale coincide allora con la preoccupazione sociale ed espansiva. Tali beni si innestano però nei legami, per così dire orizzontali e verticali della comunione gerarchica. La comunione guida tutto l'essere e l'agire della Chiesa⁷⁴. Alla *communio* si associa opportunamente la diligenza e laboriosità. Il concetto astratto e onnicomprensivo trova così una maggior concretizzazione e applicazione obbligatoria. Anche la precisazione del riferimento universale e particolare cerca di esplicare la mutua immanenza e il mistero della *communio ecclesiarum*⁷⁵. L'applicazione richiesta non può che essere in armonia con l'integrazione nel doppio livello costituzionale⁷⁶. Anche l'obbedienza potrebbe essere intesa come una specificazione del vincolo comunionale, è stata però evidenziata in ragione dell'evocazione storica e della particolare

⁷² Cfr. principalmente cann. 209, 210, 211, 212, §§ 1 e 3, 222, 223.

⁷³ Cfr. LG, Cap. V (*Universale vocazione alla santità nella Chiesa*); AA, Cap. I (*La vocazione dei laici all'apostolato*); **G. INCITTI**, *La dimensione giuridica del dovere della santità*, in *Opus humilitatis iustitia. Studi in memoria del cardinale Velasio De Paolis*, a cura di L. SABBARESE, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2020, I, pp. 255-277; **M. DEL POZZO**, *Il vincolo strutturale*, cit.

⁷⁴ Il can. 209, com'è noto, non era originariamente previsto nell'impianto della LEF e fu inserito successivamente. "L'ecclesiologia di comunione è l'idea centrale e fondamentale dei documenti del Concilio" (**SINODO STRAORDINARIO DEI VESCOVI**, *Relatio finalis, Exeunte coetu secundo*, 7 dicembre 1985, EV 9, 1800).

⁷⁵ Cfr. **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, Lett. *Communionis notio* (su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione), 28 maggio 1992, nn. 7-10.

⁷⁶ "Nella costituzione della Chiesa si ha un primo piano costituzionale o livello primario ed un secondo piano o livello secondario. Il piano primario o primo livello è quello in cui la Chiesa si costituisce come popolo di Dio, Corpo mistico e sacramento radicale, nell'unione della sua dimensione interna con l'esterna. Il secondo piano, o livello secondario, è quello della conformazione e dell'organizzazione della dimensione esterna in ordine all'operatività salvifica della Chiesa" (**J. HERVADA**, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 78).

soggezione configurativa. Il contenuto magisteriale o giurisdizionale manifesta l'estensione della potestà ecclesiastica e differenzia il carattere dell'intervento⁷⁷. La partecipazione si esprime, forse in maniera debole, nella petizione e collaborazione⁷⁸. I doveri finali suggeriscono l'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa e il corroboramento della promozione della giustizia sociale e del soccorso dei poveri. Il sostentamento della Chiesa (culto, apostolato, carità e ministero sacro) è affidato *in primis* alla responsabilità dei fedeli. La dottrina sociale della Chiesa ha stringenti conseguenze nell'operato dei cristiani. Il can. 223 regola infine l'esercizio dei diritti nello spirito della comunione⁷⁹.

Non è probabilmente casuale che lo statuto del fedele cominci e termini con un corpo di doveri. L'intitolazione del Titolo I (*Obblighi e diritti di tutti i fedeli*) d'altronde prelude a un'impostazione di questo tipo. Nello statuto del fedele le spettanze ovviamente superano ampiamente le obbligazioni⁸⁰. Gli elementi quantitativi o classificatori di per sé non possono fornire chiaramente una presentazione soddisfacente. La considerazione critica andrebbe semmai svolta sul piano qualitativo. La redazione dei canoni menzionati non ha ricevuto troppe disapprovazioni o censure⁸¹. Si è talora lamentata la genericità e indeterminatezza del disposto. È abbastanza chiaro che la previsione e la collocazione della doverosità fissa soprattutto la cornice e il contorno dei diritti. Nonostante le

⁷⁷ “I fedeli, consapevoli della propria responsabilità, sono tenuti ad osservare con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa” (can. 212, § 1). Nell'ambito magisteriale l'intervento autoritativo ha un carattere dichiarativo, in quello giurisdizionale è invece costitutivo o deliberativo.

⁷⁸ La prerogativa è presentata talora come doverosa. Cfr. LG, n. 37 (“Secondo la scienza, competenza e prestigio di cui godono, hanno la facoltà, anzi talora anche il dovere, di far conoscere il loro parere su cose concernenti il bene della Chiesa”).

⁷⁹ Cfr. **M. DEL POZZO**, *Le restrizioni nell'impostazione del canone sulla limitazione dell'esercizio dei diritti dei fedeli* (can. 223 CIC), in *Ius Ecclesiae*, 37 (2025), pp. 133-158; **J. BOGARÍN DIAZ**, *El favor libertatis como clave hermeneutica del canon 223*, in *Ius canonicum*, 53 (2013), pp. 517-546.

⁸⁰ Per quanto il dato quantitativo non sia troppo rilevante, a prescindere dalla norma di chiusura (can. 223), a fronte dei 14 diritti si prevedono 9 obblighi (duplicando il disposto del can. 222, § 2, e considerando l'impostazione ambivalente dei can. 211 e 212, § 3).

⁸¹ Facendo eccezione per il can. 223, cfr. riferimenti alla nt. 79, **C.J. ERRÁZURIZ M.**, *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. I. Introduzione. I soggetti ecclesiali di diritto*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 210; **D. LE TOURNEAU**, *Droits et devoirs fondamentaux des fidèles et des laïcs dans l'Église*, Wilson & Lafleur, Montreal, 2011, p. 245; **G. FELICIANI**, *Il popolo di Dio*, cit., p. 25.

riserve circa le cautele e i condizionamenti nella formulazione degli *iura fundamentalia*, la funzione di soglia o limite è abbastanza comprensibile e giustificabile. I concetti di comunione, santità, apostolato, data l'ampiezza dell'accezione, avrebbero richiesto magari un maggior chiarimento definitorio⁸². Le carenze più sentite riguardano semmai le omissioni o carenze delle situazioni attive. L'impressione di concepire la *communio fidelium* come un *coetus serviens et oboediens* (com'era nella visione societaria per stati) non è stata del tutto cancellata. Al di là di altri riconoscimenti, una sottolineatura più marcata dell'autonomia costitutiva del fedele, del buon governo e l'effettività della tutela (legale e giudiziaria) avrebbe evitato la sensazione di una percezione riduttiva e limitativa della *dignitas et libertas christiana*.

4.2 - Gli ambiti di riscontro degli obblighi fondamentali

L'impostazione codiciale ha cercato di declinare, più o meno esaurientemente, l'obbligatorietà fondamentale. In un approccio più sensibile al paradigma costituzionale⁸³, ci sembra però più interessante e stimolante proporre un modello che parta piuttosto dai beni propri della comunione ecclesiale⁸⁴. L'istanza di un *diritto per principi o per valori* tra l'altro sembra più in linea con l'impostazione costituzionalistica contemporanea⁸⁵. La diversa prospettiva di concettualizzazione aiuta a capire che i doveri canonici non derivano tanto dalla socialità dell'aggregazione dei fedeli o dall'assetto gerarchico quanto dall'esigenza e

⁸² L'innovatività dello statuto rendeva irrealistica una matura comprensione delle nozioni emerse dall'assise conciliare.

⁸³ Cfr. J. CASTRO TRAPOTE, *Del paradigma codicial al paradigma constitucional*, in *Ius Canonicum*, 62 (2022), pp. 665-723.

⁸⁴ Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, I, cit., pp. 212-228; ID., *Presentazione sistematica dei diritti e dei doveri fondamentali del fedele secondo i beni giuridici ecclesiiali*, in *Ius et iura. Escritos de derecho eclesiástico y de derecho canónico en honor del profesor Juan Fornés*, M. BLANCO, B. CASTILLO, J. A. FUENTES, M. SÁNCHEZ-LASHERAS eds., Comares, Granada, 2010, pp. 393-405.

⁸⁵ Cfr. F. PIZZETTI, *L'ordinamento costituzionale per valori*, in *Diritto "per valori" e ordinamento costituzionale della Chiesa. Giornate canonistiche di studio, Venezia 6-7 giugno 1994*, a cura di R. BERTOLINO, S. GHERRO, G. LO CASTRO, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 19-64; R. MAZZOLA, *Il diritto vivente nell'ordinamento giuridico della Chiesa*, *ibidem*, pp. 310-361.

autenticità dei beni della comunione. L’obbligo principale consiste nella conformazione esistenziale alla *lex gratiae et caritatis*. In merito Benedetto XVI ha aperto il classico binomio Parola-sacramenti anche al servizio della carità⁸⁶, giungendo così a una presentazione più completa e penetrante. In linea con quanto già suggerito⁸⁷, ci atteniamo pertanto alla scansione fede, culto e carità, dando spazio anche all’impegno nell’edificazione *ad intra* della Chiesa (l’ambito socio-partecipativo).

Il primo ambito è costituito dal *nucleo sacramentale* e, più specificamente *eucaristico*, dell’organismo salvifico. La liturgia è infatti il massimo bene della comunione e la fonte dell’economia della grazia⁸⁸. Fermo restando la rilevante libertà della vita di pietà del fedele, l’onere di conformazione e rispetto riguarda tutto lo spettro della celebrazione del mistero pasquale (prima, durante e dopo). Il diritto alla generosa ricezione dei mezzi sacramentali implica la *disposizione e la preparazione personale*⁸⁹. La coscienza del *fructum salutis* richiede la cura dell’idoneità (soggettiva e oggettiva⁹⁰) e della formazione necessaria. La preoccupazione per la correttezza dell’accesso alla vita della grazia (*sancta sancte tractanda sunt*) riguarda il singolo e l’intera collettività. L’iniziazione cristiana comporta poi la doverosità della partecipazione al culto e l’osservanza rituale⁹¹. L’incongruenza, attualmente tanto diffusa, del “cristiano non praticante” svela la contraddizione esistenziale della persona e i limiti catechetici dell’adesione battesimale. All’intervento cultuale si associa pure il rispetto delle prescrizioni iscritte nella logica dell’azione sacra (la partecipazione consapevole, attiva e fruttuosa è il riscontro dell’interiorizzazione e maturazione solidale del fedele)⁹². La considerazione del patrimonio celeste

⁸⁶ “L’intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: annuncio della Parola di Dio [*kerygma-martyria*], celebrazione dei Sacramenti [*leiturgia*], servizio della carità [*diakonia*]. Sono compiti che si presuppongono a vicenda e non possono essere separati l’uno dall’altro” (**BENEDETTO XVI**, Lett. enc. *Deus caritas est*, cit., n. 25; cfr. anche **C.J. ERRÁZURIZ M.**, *Il diritto e la giustizia nella Chiesa*, cit., pp. 184-201).

⁸⁷ Cfr. **M. DEL POZZO**, *I doveri fondamentali del fedele*, cit., pp. 236-251.

⁸⁸ Cfr. SC, n. 10.

⁸⁹ È significativa la struttura del can. 843 che alla determinazione del diritto (§ 1), fa seguire l’onere della preparazione (§ 2).

⁹⁰ Cfr. **C.J. ERRÁZURIZ M.**, *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. II*, cit., pp. 174 (“a) È possibile amministrare i sacramenti ai fedeli cattolici che vivono in modo stabile in una situazione oggettivamente e gravemente ingiusta?”).

⁹¹ La prima doverosità concerne il completamento dell’iniziazione cristiana. La ricezione della Confermazione non può ritenersi un obbligo meramente morale.

⁹² Cfr. SC, n. 59.

si esplicita pure nella venerazione e ossequio nei confronti del sacro (in modo speciale dell'Eucaristia). La diligenza e l'attenzione si protraggono nella premura e nella custodia di tutto quanto riguarda la liturgia. L'adorazione, per non scadere nel pietismo o nel ritualismo, si collega strettamente al servizio caritativo. La fratellanza implica l'effettivo desiderio di condivisione e il riconoscimento della destinazione universale dei beni sia spirituali che materiali nel popolo di Dio. La pienezza e gratuità della vicinanza e del calore umano estende la prospettiva a tutta l'umanità. La "coerenza eucaristica" non a caso esprime il riscontro della fedeltà al principio dell'incarnazione⁹³.

Il deposito della rivelazione impegna alla ricezione, la conservazione, approfondimento e diffusione personale e istituzionale della parola di Dio⁹⁴. L'*ambito educativo-formativo* descrive perciò il contegno richiesto nei confronti dell'*insegnamento della Chiesa*. Anche in questo caso emerge *in primis* l'onere conoscitivo e istruttivo diretto del fedele. La preparazione dottrinale e intellettuale non prescinde tra l'altro dal profilo liturgico, spirituale, morale e umano⁹⁵. La *fedeltà al magistero* è il vincolo più chiaro ed esplicito che guida l'azione personale e comunitaria⁹⁶. Ogni consapevole misconoscimento, alterazione o omissione del credo mina la base più intima dell'aggregazione⁹⁷. Il Verbo fornisce il principio stesso della vita cristiana⁹⁸. La responsabilità educativa, catechetica e apostolica si concreta nell'obbligo di fornire tutti gli ausili necessari e opportuni. L'annuncio e la testimonianza, come riferito, non sono una semplice aggiunta o virtualità ma un'esigenza di conformità esistenziale. Il bene dell'apostolato è uno stringente dovere *ad alios*⁹⁹. Se si volesse sintetizzare in termini biblici l'esigenza concernente la sfera della Parola si potrebbe forse ricorrere all'"obbedienza della fede".

⁹³ Cfr. **BENEDETTO XVI**, Es. ap. *Sacramentum caritatis* (sull'Eucaristia fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa), 22 febbraio 2007, n. 83.

⁹⁴ Cfr. **C.J. ERRÁZURIZ M.**, *La parola di Dio quale bene giuridico ecclesiale. Il munus docendi della Chiesa*, EDUSC, Roma, 2012, pp. 27-45.

⁹⁵ La formazione cristiana è sempre unitaria e integrale.

⁹⁶ Cfr. can. 218 ("[...] conservando il dovuto ossequio nei confronti del magistero della Chiesa").

⁹⁷ L'organismo sacramentale incide sul livello più profondo della comunione, l'apparato dottrinale però è più generale e coinvolgente.

⁹⁸ "Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me" (*Io 14,6*).

⁹⁹ Cfr. formulazione del can. 211, per quanto il dovere normalmente non sia direttamente esigibile.

La prioritaria attenzione ai beni della comunione non nega certo la necessità e lo svolgimento della socialità e della particolare conformazione istituzionale del popolo di Dio¹⁰⁰. A livello individuale e comunitario la *communio fraterna* implica il *rispetto interpersonale*. Il riconoscimento e la promozione dell'infinita dignità di ogni essere umano deve trovare un riscontro esemplare e rappresentativo nella vita della comunità¹⁰¹. Nel piano istituzionale, fermo restando l'assetto gerarchico (la riserva di alcune funzioni pubbliche all'*ordo*), la condizione attiva impegna il fedele alla *partecipazione e collaborazione* nel servizio ministeriale. Il coinvolgimento, l'interesse, la petizione, l'opinione pubblica, il consiglio, ecc. nell'attività pastorale non dipendono dalla propensione o inclinazione del singolo ma dalla maturità e pienezza della fede. Al di là del contributo economico e personale, il sostegno dovuto si concreta soprattutto nell'*osservanza* e nell'*obbedienza* alle prescrizioni e all'ordine costituito. L'autorità e la disciplina costituiscono un valore apprezzativo e non solo identitario. La deferenza e l'ossequio verso i pastori si collega intimamente alla percezione della vicarietà cristologica. Anche l'acquisizione della *condicio subiectionis* dunque, non implica mera passività e subalternità, ma la comprensione profonda della logica gerarchica¹⁰². La solidarietà canonica in quest'ambito si può rapportare alla "corresponsabilità dinamica".

5 - Il principio della massima distribuzione dei beni salvifici

Giunti al termine di questa breve carrellata della doverosità canonica, si può concludere che la Chiesa sarebbe inconcepibile senza responsabilità solidale e vincoli istituzionali. La solidarietà e il dovere non sono pertanto estrinseci o funzionali all'organismo salvifico ma costitutivi, intrinseci ed essenziali. Al centro del sistema giuridico ecclesiale non può che collocarsi lo statuto

¹⁰⁰ Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Sul rapporto del governo nella Chiesa con i beni giuridici della parola di Dio e della liturgia, specie dei sacramenti*, in *Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione ecclesiastica in onore di Mons. Juan Ignacio Arrieta*, a cura di J. MIÑAMBRES, B.N. EJEH, F. PUIG, I, Marcianum Press, Venezia, 2021, pp. 129-143.

¹⁰¹ Cfr. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Dich. Dignitas infinita* (circa la dignità umana), 2 aprile 2024; J. CASTRO-TRAPOTE, *Relevancia de la dignidad humana en el derecho canónico. A propósito de la Declaración «Dignitas Infinita»* (2-IV-2024), in *Ius Canonicum*, 64 (2024), pp. 743-779.

¹⁰² Cfr. O. FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale della Chiesa*, cit., p. 117. Il mandato del Signore è abbastanza esplicito: "Se uno vuol essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti" (Mc 9,35).

del fedele, i diritti e i doveri del cristiano¹⁰³. A prescindere da possibili estensioni e approfondimenti dell'obbligatorietà fondamentale e di un consistente miglioramento della cornice ordinamentale di tipo costituzionale¹⁰⁴, si tratta soprattutto di diffondere e sviluppare la pratica e l'operatività delle illuminazioni conciliari e delle formulazioni codiciale. Il nucleo della "rivoluzione ecclesiologica" del Vaticano II (la riscoperta della dignità battesimale) sta nel riconoscimento dell'autonomia e della responsabilità costitutiva dei fedeli. La pesante eredità del *duo genera christianorum* graziano e della *societas intrinsece disaequalis* giuspubblicistica ha condizionato il cammino storico del popolo di Dio¹⁰⁵. La concezione clericale, gerarchica e istituzionale continua a oscurare la più nitida percezione del mistero cristiano. Il "nuovo protagonismo" del popolo di Dio¹⁰⁶ appare più virtuale che reale. Il passaggio dal paradigma codiciale al paradigma costituzionale supporrebbe la prevalenza di una concezione personalistica e comunitaria di stampo costituzionale rispetto alla concezione gerarchica e autoritaristica di stampo istituzionale¹⁰⁷. Il percorso del costituzionalismo appare ancora lungo e laborioso nella scienza canonica.

La peculiarità e specificità della giuridicità canonica comunque non è tanto formale (una forma di governo autonoma e originale) quanto

¹⁰³ Cfr. M. DEL POZZO, *Lo statuto del fedele cardine del sistema ecclesiale*, in *Ius Ecclesiae*, 31 (2019), pp. 589-610.

¹⁰⁴ "Considerato ciò, l'attuale loro collocazione all'interno del CIC, per le motivazioni addotte in precedenza, è da ritenersi inadeguata ed inefficace, sia in riferimento alla loro natura e al loro valore, sia per i fini che essa si propone: è, in fondo, come aver montato ed esposto un quadro di Caravaggio in una cornice a giorno [...]" (P. LA TERRA, *Doveri-diritti fondamentali dei fedeli e Lex Ecclesiae fundamentalis. La formalizzazione dei doveri-diritti fondamentali dei fedeli nei progetti di LEF fino al Codice di diritto canonico del 1983*, CI.DI.BI., Ragusa, 1995, p. 97).

¹⁰⁵ Cfr. J. FORNÉS, *Notas sobre el «Duo genera christinorum» del Decreto de Graciano*, in *Ius Canonicum*, 30 (1990), pp. 607-632; ID., *La noción de status en el derecho canónico*, EUNSA, Pamplona, 1975; G. MUCCI, *La Chiesa come società giuridicamente perfetta*, in *Ius Ecclesiae*, 29 (2017), p. 416; ID., *La dimensione giuridica della Chiesa nella manualistica preconciliare*, in *Il Concilio vent'anni dopo. Le nuove categorie dell'autocomprendizione della Chiesa*, a cura di M. SIMONE, Ed. Ave, Roma, 1984, pp. 13-40.

¹⁰⁶ "La codificazione post-conciliare realizza, rispetto alla precedente, "il cambiamento di identità del soggetto protagonista", sostituendo al clero il fedele. Il mutamento è tanto radicale da investire tutto l'ordinamento canonico [...]" (G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, cit., p. 9 [§ 1. *Il nuovo protagonista*]).

¹⁰⁷ Cfr. *supra*, nt. 83.

sostanziale (beni e fini propri e, in buona parte, esclusivi¹⁰⁸). Il *principio giuridico fondamentale* coincide con la *massima distribuzione possibile dei beni salvifici*¹⁰⁹. La Chiesa è chiamata a elargire con generosità la fede, la grazia e la carità e quest'operazione riguarda anche la giustizia. Il massimalismo dell'aspirazione alla santità si coniuga però con il minimalismo obbligatorio¹¹⁰. La Chiesa non si presenta come la società dei perfetti e dei puri ma come la comunità solidale dei santi e dei peccatori¹¹¹. L'umanità e la comprensione ecclesiale-materna inducono a non aggravare o appesantire la coscienza dei fedeli. Al di là della resistenza e del rifiuto culturali odierni nei confronti dell'istituzione, dell'autorità e dell'obbedienza¹¹², il doverismo e l'imposizione hanno un'efficacia pastorale molto limitata. I principi si interiorizzano solo per via di convinzione e determinazione personale. La scarsa pratica religiosa peraltro è un indice preoccupante di carente fervore spirituale e poca sensibilità altruistica¹¹³. La solidarietà salvifica, più che mediante esortazioni o provvedimenti autoritativi, può incrementarsi soprattutto attraverso la formazione e la motivazione personale. In questa direzione, anche l'approfondimento di ciò che è giusto contribuisce alla concretezza, oggettività e relazionalità dell'espansione del bene.

¹⁰⁸ Nessun'altra confessione religiosa presenta una caratterizzazione così specifica del patrimonio salvifico.

¹⁰⁹ “I fedeli hanno il diritto di ricevere dai sacri Pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti” (can. 213).

¹¹⁰ «Nell'ordinamento canonico il “minimalismo obbligatorio”, corrispondente alla profonda umanità e liberalità dello *ius*, non snatura il “massimalismo orientativo e dispositivo” soprattutto nell'esercizio del comando e del controllo» (**M. DEL POZZO**, *La disciplina del clero*, cit., p. 228).

¹¹¹ “[...] la Chiesa, che comprende nel suo seno peccatori ed è perciò santa e insieme sempre bisognosa di purificazione, avanza continuamente per il cammino della penitenza e del rinnovamento” (LG, n. 8).

¹¹² Cfr. **Á. GRANADOS**, *La casa costruita sulla sabbia. Manuale di Teologia Pastorale*, EDUSC, Roma, 2022, pp. 248-251.

¹¹³ Cfr. **M. DEL POZZO**, *I precetti generali della Chiesa. Significato giuridico e valore pastorale*, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 16-20.

